PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI

Art. 16

Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005. E' data facolta' ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano gia' in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173.

Versione in vigore dal 3 agosto 2003, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-e-disposizioni-urgenti-ordinamentali/art-16-consigli-nazionali-e-locali-degli-ordini-dei-dottori-commercialisti-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it